

Giudice di Pace di Napoli, II° sezione, sentenza del 1 febbraio 2008

Divieto di sosta - opposizione ex L. 689/81 – vizi del verbale di accertamento – assenza di firma autografa dell'organo accertatore – nullità del verbale

La mancanza di firma autografa dell'agente accertatore e del responsabile dell'ufficio procedente sul verbale di contestazione dell'infrazione ex art. 158 CdS, costituisce un vizio dell'atto che produce la nullità del provvedimento stesso.

Il Giudice di Pace di Napoli, II° sezione, Avv. Vittorio Davide Cecaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile tra ... omissis ... ricorrente
e

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t.
opposto

Oggetto: ricorso in opposizione ex L. 689/81.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il ...-07-07, ... omissis ... propone opposizione avverso il processo verbale n° .../07 del ...-02-07, notificato il ...-06-07, con cui gli viene ingiunto il pagamento di € 87,40 per infrazione ex art. 158 CdS.

Eccepisce la nullità del verbale, privo della firma autografa dell'organo accertatore e del nominativo del soggetto responsabile del provvedimento informatico, nonché del nominativo del responsabile della certificazione di conformità dell'atto all'originale.

Nel merito, contesta il provvedimento notificatogli dal momento che non indica la posizione del veicolo, né il lato della strada alla cui altezza è stata accertata la violazione, attesa l'estensione della via ...

All'udienza di comparizione del 21-01-08, è presente, con regolare delega, ..., che si riporta al ricorso e ne chiede il pieno accoglimento.

Nessuno è comparso da parte del Comune di Napoli. Risultano depositati atti relativi al caso in esame. Il G. di P. riserva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è meritevole di accoglimento. Nel giudizio di opposizione, l'opponente può dedurre vizi del provvedimento impugnato e ragioni di merito a sostegno delle proprie domande. Di conseguenza, il Giudice deve limitarsi ad esaminare il fondamento delle ragioni a sostegno dell'azione

proposta, le quali costituiscono la causa petendi della domanda. Nel caso in esame, la documentazione depositata dal Comune, unitamente al verbale notificato all'opponente, è un'elaborazione meccanografica dell'originale, ma è priva della firma dell'Agente accertatore e del responsabile dell'Ufficio procedente.

La natura della vertenza e le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, giustificano la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, visto l'art. 23 L. 689/81, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il processo verbale n° .../07 del ...-02-07. Compensa le spese di giudizio. Il Giudice di pace Avv. Vittorio Davide Cecaro

Depositato in cancelleria il 1° febbraio 2008